

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti intervenuti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di parità è determinante il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze consiliari assistono di diritto i Revisori dei Conti ed il Segretario di cui all'Ari. 15, che, di regola, ne redige il verbale.

Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 14 - Rappresentanza e poteri

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente o al Vicepresidente, con facoltà di rappresentanza, anche in giudizio, con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare poteri al Presidente o al Vicepresidente ed agli altri suoi componenti individualmente, disgiuntamente, congiuntamente e costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

Art. 15 - Attribuzioni

Al Consiglio Direttivo - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire